

COMUNE DI ARMENO
PROVINCIA DI NOVARA
CONTRATTO DI COMODATO

OGGETTO: Comodato d'uso di immobile da destinare a sede dell'Associazione "Corpo Musicale Mottarone" Il giorno trentuno del mese di gennaio dell'anno 2025 con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il Comune di Armeno Codice Fiscale e P. Iva 00481240034, rappresentato dalla Sig.ra Mara Maria Lavarini nata ad Armeno (NO) il 16/05/1962 in qualità di Legale Rappresentante, ed il Sig. Pizzi Gabriele nato a Borgomanero il 05/02/1966 residente a Armeno in Via Addis Abeba, n. 16 in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione "Banda Musicale Mottarone" con sede legale in Gignese (VB) Via per Nocco, 1 codice fiscale n. 84011290032, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del codice civile si stipula un contratto di comodato così disciplinato:

Il Comune comodante, in forza della delibera G.C. n. 91 in data 17/12/2024, consegna all'Associazione "Corpo Musicale Mottarone" come sopra rappresentata, perché se ne serva al fine di insediarvi una sezione locale di Armeno, per un periodo di anni cinque a decorrere dal 01 gennaio 2025, le seguenti porzioni dell'immobile in Armeno – ex Area Tonella Via Dei Prati n. 1 H censito a catasto al foglio 25 mapp. 1013 (parte): al Piano Secondo - n. 1 locale con annessi servizi igienici.

2. Il comodatario assume i seguenti obblighi:

- eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, degli infissi esistenti;
- rimborsare al comodante le spese per riscaldamento ed illuminazione locali sulla base dei consumi rilevati dagli apparecchi di rilevazione installati presso i locali, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

3. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia. Il comodatario è obbligato a consentire al Comune comodante, previo avviso, l'utilizzo dei locali per finalità istituzionali del Comune medesimo.

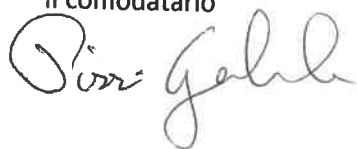
4. Resta comunque salva la facoltà per il comodante di recedere immediatamente (oltre il diritto di chiedere il risarcimento del danno ove ne sussistano le condizioni):

- a. qualora il comodatario non adempia agli obblighi indicati ai punti 2) e 3);

- b. per sopravvenuto scioglimento dell'Associazione "Banda Musicale Mottarone";
 - c. nel caso sopravvenga un urgente ed imprevedibile bisogno al comodante.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto varranno le disposizioni in materia di comodato dettate dal Codice Civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il comodatario



Per il comodante

Il Responsabile del Servizio

